

## ANNO 2021

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

#### IPOTESI DI DESTINAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ARSIAL ANNUALITA' 2021

(Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012)

### PREMESSE

- Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21.05.2018 e degli artt. 40 comma 3 sexies e 40 bis del D.lgs. 165-2001, come integrati dal D.lgs. 150/09, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili, tramite i rispettivi siti istituzionali, dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 e, nel caso dell'Agenzia Arsial, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
  - Il controllo ha per oggetto la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
  - Con [Determinazione Direttoriale n. 351 del 21 giugno 2021](#) è stato costituito il Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021.
  - Successivamente il Fondo è stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione al fine dell'autorizzazione ad inserire le risorse variabili per l'annualità 2021 ([deliberazione CDA n. 46 del 3 giugno 2021](#)). Con il medesimo provvedimento sono, altresì, state formalizzate le [linee di indirizzo per la delegazione trattante](#).
  - Sul Fondo si era espresso preventivamente l'Organo di Revisione contabile, in carica al momento della trasmissione del provvedimento di provvisoria costituzione del Fondo del comparto, con [verbale n. 94 del 25 novembre 2021](#) attestando *"la compatibilità delle risorse destinate alla contrattazione integrativa costituite per l'anno 2021 con i vincoli di bilancio. Per l'attestazione della compatibilità del costo complessivo dell'ipotesi di accordo integrativo sottoscritto dalla delegazione dell'Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori si resta in attesa di ricevere la predetta ipotesi di accordo corredata dalle prescritte relazioni illustrativa e tecnica"*.
- La costituzione del Fondo ha tenuto conto del principio "4/2, punto 5.2.", ex D.lgs. n. 118/2011 s.m.i., che prevede *"alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risultano definitivamente vincolate"*.
- L'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ha previsto che a *"decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo*

determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

- L'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, ha previsto l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. E' intervenuto sul punto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e successivamente la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigore del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”*.
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 1° settembre 2020 ha fornito alle amministrazioni chiarimenti in ordine alla modalità applicativa della citata normativa;
- A seguito delle verifiche effettuate dall'Area Risorse Umane risulta che il numero di personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 era pari a n. 110 unità e che al 31 dicembre 2021 a seguito delle assunzioni e cessazioni nel frattempo intervenute il numero complessivo ammonta a n. 106 unità;
- Il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 e il predetto limite risulta salvaguardato.

## Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2021 Relazione illustrativa

### Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

<b>Atto prodromico</b>	Sottoscrizione ipotesi di accordo del 6/07/2022
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica: Presidente: Direttore Generale f.f. Avv. Maria Raffaella Bellantone Componente: Dirigente Area Risorse Umane Dott.ssa Patrizia Bero. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali; Firmatarie dell'accordo: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali; RSU.
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale non dirigente
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Destinazione delle risorse decentrate per gli istituti previsti dal CCNL Funzioni Locali
<b>Intervento dell'Organo di</b>	La relazione tecnico - finanziaria è stata trasmessa all'organo di controllo interno n. 1602 del 19 luglio 2022 per il previsto parere.

	<p><b>controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b></p>	<p>Eventuali rilievi</p>
	<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	<p>Con <a href="#">Deliberazione</a> del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 3 del 13 gennaio 2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013.</p> <p>Con <a href="#">Deliberazione</a> del Consiglio di Amministrazione n.69 del 30 giugno 2022 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)</p> <p>Con <a href="#">Deliberazione</a> del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 24 dicembre 2019 è stato adottato il documento contenente il ciclo della performance ed è stato confermato il sistema di misurazione e valutazione.</p> <p>Con <a href="#">Deliberazione</a> del CDA n. 20 del 23 aprile 2021 sono stati dettati gli obiettivi strategici relativi all'annualità 2021. Con successiva <a href="#">Determinazione Direttoriale</a> n. 221 del 26 aprile 2021 sono stati attribuiti gli obiettivi operativi nell'ambito della Piano della Performance.</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009, per quanto di competenza (cfr la sezione trasparenza nel sito istituzionale).</p> <p>Con <a href="#">Delibera del Consiglio di Amministrazione</a> n. 53 del 16 luglio 2021 è stata approvata la Relazione sulla Performance come validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione con proprio <a href="#">Verbale</a> del 19 luglio 2021 pubblicato sul sito Amministrazione Trasparenza dell'Agenzia.</p>

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

### A) illustrazione di quanto disposto dall'accordo integrativo e dalla destinazione delle risorse decentrate

1)Relativamente all'anno 2021, le risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative è pari ad € 489.500,00.

E' stata stabilito in sede di contrattazione il riconoscimento, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 4 del disciplinare relativo alla loro attribuzione e disciplina (*"le risorse del fondo che risultino non distribuite ad esito delle operazioni di ripartizione annuale della retribuzione di risultato saranno oggetto di ripartizione tra i medesimi titolari di posizione, in misura proporzionale alla quota di retribuzione di risultato conseguita ad esito del procedimento di valutazione"*), di una quota aggiuntiva di risultato in considerazione della complessa situazione vissuta nella annualità 2021 (Emergenza sanitaria e attacco informatico alla Regione Lazio) che ha investito massicciamente anche l'Agenzia e che ha richiesto ulteriori e considerevoli sforzi da parte del personale incaricato.

Le quote saranno corrisposte, **solo previa autorizzazione espressa** da parte del Consiglio di Amministrazione, a seguito della verifica delle economie disponibili e fino alla concorrenza delle stesse.

La quota aggiuntiva è commisurata alla valutazione conseguita dalla Posizione Organizzativa in esito alla procedura di valutazione annuale.

2) È stato confermato per l'annualità 2021 l'accordo triennale sottoscritto in data 23 dicembre 2019 per il riconoscimento della Progressione Economica Orizzontale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018, nei limiti delle risorse destinate all'istituto. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla procedura di progressioni economiche orizzontali 2021 è assicurata mediante apposito accantonamento delle risorse del Fondo anno 2021 fino ad un importo stabilito in € 25.500,00. Tale somma sarà interamente a carico della componente stabile del fondo stesso. In relazione all'istituto della Progressione si veda quanto rappresentato nel prosieguo della presente Relazione – Sezione IV – punto c.

3) Con deliberazione n. 46/2021 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo stanziamento di risorse variabili da assegnare al Fondo 2021. Rientra nelle competenze dell'Organo di Vertice determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili, tenuto conto degli obiettivi di performance organizzativa previsti nel Piano della Performance 2021 ed il cui grado di raggiungimento, unitamente al grado di accrescimento dei servizi, dovrà essere accertato anche dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Per l'annualità 2021 le Aree dell'Agenzia hanno predisposto progetti di produttività da realizzare con le risorse di cui sopra; tali progetti rientrano nella performance organizzative dell'Ente e sono insiti nel Piano degli obiettivi strategici ed operativi approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 20 aprile 2021 e con Determinazione Direttoriale n. 221 del 26 aprile 2021.

Nel corso dell'anno, a causa del noto e gravissimo attacco informatico subito dalla Regione Lazio, l'Agenzia si è trovata improvvisamente nella condizione di non poter operare stante l'assenza totale di tutte le strutture informatiche.

Al fine di non interrompere le attività dell'Ente è stato tempestivamente dato l'avvio, ampliando il piano della performance, ad una serie di azioni da parte della Dirigenza, delle Posizioni Organizzative e di parte del personale che hanno permesso all'Agenzia di proseguire la propria attività istituzionale.

Al riguardo è stata sensibilizzata una parte del personale ad impegnarsi in un progetto complessivo di produttività in numerosi e complessi ambiti (protocollo emergenziale, creazione di sistemi informatici emergenziali, attività svolte manualmente, etc.).

Lo svolgimento del progetto – obiettivo da parte del personale ha consentito di ridurre le gravi ricadute sull'organizzazione dell'intera struttura.

Grazie all'impegno e alla competenza dimostrate da molti dipendenti amministrativi e tecnici nel progetto, è stato possibile dare risposte efficaci e soluzioni innovative per proseguire nella propria *mission*.

In sede sindacale il progetto, date le sue finalità, è stato acconsentito in quanto destinato a produrre risultati di mantenimento degli obiettivi di performance.

E' stata contrattata una somma complessiva pari ad €. 70.000,00 circa ed è stato stabilito che, ai fini della liquidazione, il grado di partecipazione sarà attestato dai dirigenti nei confronti dei dipendenti che hanno partecipato al progetto. Inoltre, al fine della par condicio tra i dipendenti stessi, è stata stabilita la seguente modalità di ripartizione delle risorse:

Personale di categoria B, C e categoria D non titolare di P.O.

Grado di partecipazione medio €. 900,00

Grado di partecipazione alto €. 1.200,00

4) Non sono stati riconosciuti incarichi per specifica responsabilità di procedimento al fine di evitare la retroattività degli stessi;

5) È stato stabilito, inoltre, di distribuire le ulteriori risorse disponibili per la contrattazione, per circa €.223.270,00 ad un ulteriore apprezzamento della performance individuale dei dipendenti; la suddivisione avverrà secondo i criteri riportati nel Sistema di Misurazione e Valutazione vigente, in ordine alle risorse residue, secondo le fasce di merito ivi contemplate.

6) Si conferma, infine, il sistema indennitario già previsto per gli anni precedenti, nelle more della sottoscrizione del nuovo C.C.D.I. parte normativa di cui all'art. 8 del CCNL/2018.

### Tabella analitica della costituzione del fondo per l'anno 2021

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b><u>Risorse stabili</u></b>	
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.	1.327.251,00
RIA E ASSEgni AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)	52.623,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)	38.000,00
INCREMENTO PER TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)	62.230,00
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)	57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)	9.318,00
<b>RIDUZIONI CONSOLIDATE</b> (periodi 2010-2014 e 2015-	- 342.934,00

2016)	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>1.203.777,00</b>
<b><i>Risorse variabili</i></b>	
R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)	1.833,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)	121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)	49.246,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 LETT. E) CCNL 2016-2018)	69.329,00
RISPARMI BUONI PASTO (Art. 1 comma 879 Legge 178/2020)	72.024,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>313.760,00</b>
<b>TOTALE FONDO COMPARTO</b>	<b>1.517.537,00</b>

## **B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse anno 2021**

Sulla base dei criteri stabiliti nel CCDI di riferimento e nel rispetto delle linee di indirizzo impartite dall'Organo di Vertice le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b><i>Destinazioni regolate dall'art. 68, comma 1, CCNL/2018</i></b>	
DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE ECONOMICA AL PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSE IN ANNI PRECEDENTI (RISORSE STABILI)	415.000,00
QUOTE DELL'INDENNITA' DI COMPARTO, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 7, LETT. B) E C), CCNL/2004 (RISORSE STABILI)	55.000,00
<b><i>Destinazioni regolate dall'art. 68, comma 2, CCNL/201</i></b>	
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	479.000,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	199.000,00
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 70 QUINQUIES)	15.000,00
PROGETTO OBIETTIVO TRASVERSALE	70.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, FINANZIATE CON RISORSE STABILI	25.500,00
INDENNITA' RISCHIO, DISAGIO (ART. 17 C. 2 LL D-E) CCNL 01.4.1999)	35.767,00

## **C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 69/2019 è stato confermato il sistema di valutazione del personale dell'Arsial. Le risorse finanziarie legate alla produttività sono erogate attraverso un sistema validato dall'O.I.V. Il sistema è, attualmente, in fase di revisione pur essendo in linea con il Decreto Legislativo n. 74/2017.

## **D) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale**

Si richiama l'impatto che la situazione di limitata operatività dell'intero Paese, causata dalla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha avuto anche nel corso di tutta l'annualità 2021. Tuttavia, l'Agenzia, in linea con le disposizioni di volta in volta emanate dal Governo e dalla Regione ha potuto offrire comunque risposte efficaci e soluzioni innovative per proseguire nella propria *mission*.

## **Ipotesi di accordo contrattuale relativo all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2021**

### **Relazione tecnico-finanziaria**

#### **Modulo I.1- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2021**

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, in applicazione delle disposizioni del CCNL Funzioni Locali ed in particolare dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, è stato quantificato dall'Amministrazione secondo il seguente schema, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili – art. 67, commi 1 e 2, CCNL	1.203.777,00
Risorse variabili - art. 67, comma 3, CCNL	313.760,00
<b>Totale risorse</b>	<b>1.517.537,00</b>

#### **Sezione I.2- Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**

L'ammontare delle risorse è stato definito secondo le disposizioni di cui all'art. 67, commi 1 e 2 come di seguito dettagliato. Inoltre, si evidenzia che l'importo destinato nell'anno 2021 alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative risulta essere stato determinato in € 489.500,00.

## ART. 67, COMMA 2 CCNL 21/05/2018

Descrizione	Importo
1. Totale importo consolidato anno 2018 (art. 67, comma 1)	1.327.251,00
2. lett. a) Importo su base annua, € 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015	9.318,00
3. lett. b) Differenziale incrementi posizioni economiche	57.289,00
4. lett. c) Salario anzianità, etc, personale cessato	52.623,00
5. lett. e) Importo necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico personale trasferito	62.230,00
6. lett. g) Riduzione stabile dei compensi per lavoro straordinario	38.000,00
7. Consolidamento decurtazione parte fissa	-342.934,00
Totale risorse stabili anno 2021= 1+2+3+4+5+6-7	1.203.777,00

### **Art. 67, comma 2, lett. a) importo di € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015.**

L'art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.5.2018 prevede che, l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019. Il personale individuato al 31/12/2015 è pari a n. 112 unità che moltiplicate per 83,20 da un importo di € 9.318,40.

### **Art. 67, comma 2, lett. b) incidenza incrementi contrattuali a bilancio sulle progressioni economiche.**

L'incidenza del costo a bilancio delle progressioni economiche è stata inserita nel fondo come voce di costituzione dello stesso, con i precedenti adeguamenti degli incrementi previsti dai CCNL e finanziati con le risorse nazionali che erano a carico del bilancio, intendendosi quale quota parte delle risorse rese disponibili dalla riorganizzazione delle posizioni organizzative sopra richiamata, in osservanza delle previsioni di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) e comma 6, nonché nel rispetto della disposizione di cui all'art. 67, comma 7. Tale somma, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezioni autonomie con deliberazione n.19 in data 18 ottobre 2018, non è soggetta al vincolo di contenimento del fondo entro il valore dell'anno 2016. La Sezione pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n.221/2018/QMIG, ha enunciato nella suddetta delibera il seguente principio di diritto: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

## **Art. 67, comma 2, lett. c) RIA e assegni ad personam del personale cessato dal servizio.**

La lettera c) prevede che le risorse fisse del fondo siano integrate della quota annua (compreso il rateo di tredicesima) del salario di anzianità del personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Il nuovo CCNL apporta una sostanziale modifica all'inserimento nel fondo di tale voce. La precedente disciplina prevedeva infatti che tale voce fosse inserita già dall'anno di cessazione del dipendente, limitatamente alla quota di mesi riferita al periodo compreso dalla data di cessazione al 31/12, nell'anno successivo occorreva poi integrare il fondo per i restanti mesi ai fini del raggiungimento della quota annua.

Con il nuovo contratto il meccanismo si è semplificato, prevedendo l'inserimento di tale voce solo dall'anno successivo alla cessazione, per la quota annua tra le risorse fisse, e per il pro-quota relativo all'anno di cessazione tra le risorse variabili.

Tali somme sono, a differenza delle precedenti risorse di cui alla lettera b), soggette alla normativa di contenimento del fondo entro i valori dell'anno 2016 e quindi soggiacciono alla decurtazione ai sensi dell'articolo 23 del D.L. 75/2017.

## **Art. 67, comma 2, lett. e) Importo necessario a sostenere gli oneri del personale trasferito**

L'importo di € 62.230,00 indica le risorse necessarie al pagamento del salario accessorio del personale di Area vasta, ex provincia di Rieti e della Città Metropolitana di Roma, ex provincia di Roma, determinato al momento del trasferimento di detto personale presso l'Agenzia.

Al riguardo si ricorda che lo scorso anno con la determinazione direttoriale n. 359 del 13 luglio 2020 di Costituzione del Fondo 2020 si è proceduto, contestualmente, ad una revisione dei fondi relativi alle annualità 2018 e 2019 in relazione al parere della Ragioneria Generale dello Stato, n. 257831 del 18 dicembre 2018, con il quale la medesima ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che devono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Sulla base di tale parere era emerso che le risorse riguardanti il trattamento accessorio del personale trasferito dalle città metropolitane e dalle province sono da considerare in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del decreto 75/2017. In relazione a ciò si è, pertanto, proceduto a rettificare i fondi 2018 e 2019 escludendo dal limite le risorse cui si è appena fatto riferimento.

## **Art. 67, comma 2, lett. g) Importo corrispondente a riduzioni stabili del fondo lavoro straordinario**

L'importo di € 38.000,00 corrisponde a due riduzioni stabili del fondo per lavoro straordinario effettuate per € 13.000,00, a valere dall'anno 2004, accordo del 13/11/2003 e per € 25.000,00, a valere dall'anno 2010, accordo del 25/05/2009. Atteso che il trasferimento di detto importo al fondo risorse decentrate avviene ad invarianza complessiva di spesa e che la medesima risorsa non risulta essere presente nella costituzione dei fondi per l'anno 2016/2017, la stessa è da ritenersi esclusa dal limite previsto di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.

### **Sezione II.1-Risorse variabili – art. 67, comma 3, CCNL 21.5.2018**

Le risorse variabili per l'anno 2021 sono così determinate:

Descrizione	Importo
1. Lett. d) Importi una tantum frazioni di RIA anno cessazione	1.833,00
2. Lett. e) Risparmi accertati a consuntivo fondo straordinario	69.329,00
3. Lett. h) Risorse stanziante dagli enti ai sensi del comma. 4	49.246,00
4. Lett. i) Risorse stanziante dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)	121.328,00
Risparmi buoni pasto anno 2020	72.024,00
<b>Totale risorse variabili anno 2021</b>	<b>313.760,00</b>

#### **Art. 67, comma 3, lett. d)** Importi una tantum frazioni di RIA anno cessazione

Il precedente contratto prevedeva che la RIA del personale cessato venisse inserita nello stesso anno, limitatamente ai mesi di cessazione e nell'anno successivo si integrasse la quota per i restanti mesi. Il nuovo contratto ha semplificato la gestione, prevedendo l'inserimento della RIA del personale cessato solo dall'anno successivo, in parte fissa per l'intera quota, in parte variabile solo per la quota relativa ai mesi di cessazione dell'anno precedente.

#### **Let. e) Risparmi a consuntivi fondo straordinario**

Da riportare eventuali risorse residue.

#### **Let. h) Risorse stanziante ai sensi dell'art. 67, comma 4 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)**

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza risulta ammontare ad € 4.103.847,00, per una possibilità di incremento massima di € 49.246,00 (1,2%). La quota è stata autorizzata giusta deliberazione n. 46/2021

**Let. i) Risorse stanziante ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b)** - per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale

Con Deliberazione n.46/2021 il Consiglio di Amministrazione ha valorizzato ed autorizzato per l'anno 2021 l'aumento delle risorse variabili per un importo di € 121.328,00. Tutti i progetti collegati a queste risorse sono connessi al Piano annuale degli obiettivi e saranno sottoposti all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini del loro riconoscimento in sede di processo di valutazione. Successivamente potranno essere corrisposti i relativi compensi ai dipendenti

**Art. 68, comma 1 – ultimo periodo Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti**

Ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo, sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

### Sezione III- Decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Totale decurtazione consolidata	342.934,00

### Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione anno 2021

Descrizione	Importo
<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse fisse totali aventi carattere di certezza e stabilità	1.203.777,00
Risorse variabili totali	313.760,00
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>1.517.537,00</b>
<b>B) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	342.934,00
<b>C) Fondo totale</b>	<b>1.517.537,00</b>
Risorse fisse soggette al limite	1.036.940,00
Risorse variabili soggette al limite	172.407,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	489.500,00
<b>Totale Fondo con Posizioni – rispetto limite (limite 2016 € 1.710.972,00)</b>	<b>1.698.847,00</b>

### **Modulo II.1 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2021**

Descrizione	Importo
<b>Indennità di comparto (risorse stabili)</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Progressioni orizzontali pregresse (risorse stabili)</b>	<b>415.000,00</b>
Premi correlati alla performance organizzativa	479.000,00

Premi correlati alla performance individuale	199.000,00
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio	35.767,00
Specifiche responsabilità	15.000,00
Progressioni economiche finanziate con risorse stabili	25.500,00
PROGETTO-OBIETTIVO integrativo Performance	70.000,00
TOTALE UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI	<b>824.267,00</b>
<b>TOTALE UTILIZZO 2021</b>	<b>1.294.267,00</b>

## **Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

### **a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;**

Le risorse stabili per l'anno 2021 ammontano a € 1.203.777,00, al netto delle su esposte decurtazioni in forma cumulata.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 470.000,00.

### **b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;**

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL Funzioni Locali e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. e con la supervisione dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV). In particolare, si segnala che nel nuovo sistema di valutazione l'Amministrazione ha dettato nuovi principi meritocratici per la ristrutturazione del sistema di valutazione del personale non dirigente che è applicato dal 2016. Anche in precedenza, con sistema parzialmente diverso, ma rispettoso dei principi di cui al D.lgs. 150/2009, il personale percepiva incentivi su valutazione da parte dei dirigenti.

### **c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

La progressione economica per l'annualità 2021 si basa sull'accordo già sottoscritto in data 23 dicembre 2019. L'accordo prevede procedure selettive concernenti gli sviluppi economici all'interno delle categorie del personale dipendente del comparto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'annualità di riferimento.

La progressione economica orizzontale viene attribuita, nel rispetto dei criteri previsti nell'accordo del 23/12/2019 e secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato\*, in modo selettivo, nella misura del 50% degli aventi diritto alla data del 31/12/2021.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla procedura di progressioni economiche orizzontali è assicurata mediante apposito accantonamento delle risorse del Fondo anno 2021 fino ad un importo massimo di € 25.500,00 che sarà quindi interamente a carico della componente stabile del fondo stesso.

Accedono alla PEO per l'annualità 2021 n. 19 unità su un complessivo numero di dipendenti aventi diritto al 31 dicembre di 37.

(\*Circolare n. 15 del 16 maggio 2019 della Ragioneria dello Stato, emessa in occasione del Conto Annuale)

### Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente

**Tabella 1.2** - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2021 Confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016 (Tabella 15 conto annuale)

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2021
<b><i>Risorse stabili</i></b>		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.- ANNO 2020 (ANNO 2016 PREVISIONI EX CCNL)	1.895.846,00	1.327.251,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)		52.623,00
RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	- 342.934,00	- 342.934,00
<b>Risorse stabili soggetti al limite</b>	<b>1.552.912,00</b>	<b>1.036.940,00</b>
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)		38.000,00
INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)	59.083,00	62.230,00
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)		57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)		9.318,00
<b>Risorse stabili non soggetti al limite</b>	<b>59.083,00</b>	<b>166.837,00</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>1.611.995,00</b>	<b>1.203.777,00</b>
<b><i>Risorse variabili</i></b>		

R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)		1.833,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)	80.000,00	121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)	49.246,00	49.246,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) / ALTRE RISORSE VARIABILI	28.814,00	
<b>Risorse variabili soggetti al limite</b>	<b>158.060,00</b>	<b>172.407,00</b>
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)	150.763,00	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 LETT. E) CCNL 2016-2018)		69.329,00
RISPARMI BUONI PASTO (Art. 1 comma 879 Legge 178/2020)		<b>72.024,00</b>
<b>Risorse variabili non soggetti al limite</b>	<b>175.606,00</b>	<b>141.353,00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>333.666,00</b>	<b>313.760,00</b>
<b>TOTALE FONDO COMPARTO</b>	<b>1.945.661,00</b>	<b>1.517.563,00</b>
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018	1.710.972,00	1.698.847,00

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2020
<b><u>Risorse stabili</u></b>		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.	1.327.251,00	1.327.251,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC. - (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)	40.721,00	45.234,00
RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	- 342.934,00	342.934,00
<b>Risorse stabili soggetti al limite</b>	<b>1.025.038,00</b>	<b>1.029.551,00</b>
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)	38.000,00	38.000,00
INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)	62.230,00	62.230,00

DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)		57.289,00	57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)		9.318,00	9.318,00
<b>Risorse stabili non soggetti al limite</b>		<b>166.837,00</b>	<b>166.837,00</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>1.191.875,00</b>	<b>1.196.388,00</b>
<b><i>Risorse variabili</i></b>			
R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)			678,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)		121.328,00	121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)		49.246,00	49.246,00
<b>Risorse variabili soggetti al limite</b>		<b>170.574,00</b>	<b>171.252,00</b>
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)		23.810,00	31.954,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)			
<b>Risorse variabili non soggetti al limite</b>		<b>23.810,00</b>	<b>31.954,00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>194.384,00</b>	<b>203.206,00</b>
<b>TOTALE FONDO COMPARTO</b>		<b>1.386.259,00</b>	<b>1.399.594,00</b>
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018	1.710.972,00	1.663.612,00	1.668.803,00

## Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel cap. U.1.01.01.01.004.01, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività gestiti con la procedura di elaborazione degli stipendi del personale è costante.

Si evidenzia che per l'anno 2021 le risorse per le posizioni organizzative sono appostate sul capitolo U.1.01.01.01.004.03.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Dato atto che:

- Sino all'anno 2015 il Fondo per lo Sviluppo delle risorse umane non poteva superare, operate le decurtazioni previste, l'importo dello stesso Fondo dell'anno 2010. Il limite è sempre stato rispettato;
- Non è stato superato il limite imposto a seguito della pubblicazione della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), secondo la quale (art. 1, comma 236) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente);
- Non sono presenti somme eccedenti il nuovo limite al Fondo introdotte dall'art. 23 del D.lgs. 75/2017 a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che ha previsto l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. E' intervenuto sul punto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e successivamente la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *"il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019"*.

La verifica a consuntivo, analizzando la scheda contabile del capitolo di uscita interessato per l'anno 2021 U.1.01.01.01.004.01, relativamente ai mandati inerenti le spese per il personale del Comparto, nonché il prospetto redatto dall'Ufficio preposto dell'Area Risorse Umane, evidenzia il rispetto del limite di spesa del fondo dell'anno 2016.

### Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo per l'anno 2021 come determinato dall'Amministrazione con atto di costituzione è iscritto al capitolo U.1.01.01.01.004.01 del bilancio di previsione per l'anno 2021 e pluriennale 2021-2023, di competenza e gestione dell'Area Risorse Umane. Vanno solo, all'interno di ogni capitolo, allocati i finanziamenti tra lo stanziamento "puro" e lo stanziamento "FPV".

Le somme sono impegnate ogni anno e, quelle relative alle liquidazioni attinenti a prestazioni del 2021, ma verificabili (attraverso il sistema di valutazione per la produttività) solo nei primi mesi del 2022, confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.